



Ranieri Razzante

Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio

Prefazione di Claudio Clemente

SECONDA EDIZIONE



Giappichelli

1. La configurazione del reato di «riciclaggio»

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. La configurazione del reato di riciclaggio. – 3. L'autoriciclaggio. – 4. Lo scenario di riferimento: l'*humus* del fenomeno. – 4.1. La globalizzazione dei mercati. – 4.2. Cenni sul *cyberlaundering*. – 4.3. Il segreto bancario ed i «paradisi finanziari». Lo «*shadow banking*». – 4.4. Il riciclaggio e i «reati-presupposto». – 5. Qualche dato numerico.

1. Premessa

È un dato che la lotta alla «criminalità economica» e, quindi, anche al riciclaggio, necessita della collaborazione sia delle istituzioni, sia delle imprese che dei cittadini.

Negli ultimi decenni, il riciclaggio di denaro sporco ed il reinvestimento dei proventi derivanti da attività illecite si sono sviluppati in modo considerevole e preoccupante, sia a livello nazionale che internazionale¹.

Tra le cause complici di tale sviluppo, rivestono particolare importanza:

- la maggiore sofisticazione dei servizi di investimento e dei prodotti della «genetica finanziaria»;
- i progressi della tecnologia, quali le nuove frontiere della comunicazione aperte da Internet e da altri sistemi *online*, capaci soprattutto di fornire una notevole velocizzazione del trasferimento di denaro e ulteriori strumenti per gli investimenti di capitali²;

¹Per un primo approfondimento, M. DE SIMONI, *Il profilo finanziario delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata in Italia*, in *Quaderni UIF*, 17, marzo 2022.

²Un'allerta che è stata più volte rimarcata dalle principali Autorità finanziarie sovranazionali. Su tutte, si veda *Joint Opinion of the European Supervisory Authorities on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union's financial sector*, ESAs, 2019. Per approfondire, si segnala AA.VV., *The 2022 Crypto Crime Report, Original data and research into cryptocurrency-based crime*, Chainalysis, February 2022 e AA.VV., *Fintech Notes, Capital Flow Management Measures in the Digital Age: Challenges of Crypto Assets*, International Monetary Fund, May 2022.

• la globalizzazione dei mercati, e quindi l'integrazione anche con quei Paesi caratterizzati da «economie emergenti».

Il «riciclaggio»³ e «l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»⁴ costituiscono un reale pericolo per una pluralità di interessi⁵. Quindi, la necessità di contrastare tale fenomeno nasce sia da esigenze prettamente sociali, ma soprattutto per prevenire le destabilizzazioni economiche che provoca, quali, tra le altre, le alterazioni tipiche dell'allocazione delle risorse finanziarie, nonché numerosi e variegati fenomeni di concorrenza sleale e di inquinamento del mercato⁶.

La criminalità organizzata possiede una sfera di influenza molto vasta e tale da incidere negativamente sullo sviluppo sociale, nazionale e internazionale, a causa dei metodi utilizzati, delle strutture organizzative che adotta e dell'ingente mole di risorse finanziarie di cui dispone⁷.

³ Come vedremo più avanti, parleremo di riciclaggio «reato» e riciclaggio «rischio».

⁴ La fattispecie del «reimpiego» o investimento di denaro, titoli o beni già «lavati» costituisce, come vedremo, un'ulteriore *species* del riciclaggio.

⁵ Circa la «plurioffensività» del reato in esame non vi sono dubbi; anzi, essa costituisce il connotato ontologico ed essenziale della fattispecie, tale da conferirle quella particolare virulenza, da cui la (altrettanto particolare) invasività delle norme di prevenzione. In dottrina, già in tempi più risalenti, V. PLANTAMURA, *Tipo d'autore o bene giuridico tutelato per l'interpretazione, e la riforma, del delitto di riciclaggio?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 2009, pp. 165 ss. Più di recente M. FAZIO, *Il cangiante profilo offensivo dei delitti di riciclaggio*, in *lalegislazionepenale.eu*, 4 settembre 2020.

⁶ Per l'analisi economica, si vedano: I. VISCO, *Prevenzione e contrasto della criminalità organizzata*, Audizione del Governatore della Banca d'Italia presso la Commissione Antimafia, Roma, 14 gennaio 2015; G. ARDIZZI, C. PETRAGLIA, M. PIACENZA, G. TURATI, *Measuring the Underground Economy with the Currency Demand Approach: A Reinterpretation of the Methodology, with an Application to Italy*, *Review of Income and Wealth*, 2014, pp. 747-772; S. CAPASSO, T. JAPPELLI, *Financial Development and the Underground Economy*, in *Journal of Development Economics*, 2013, pp. 167-178; D. MASCIANDARO, *Reati e riciclaggio*, in E. CAPPÀ, L.D. CERQUA (a cura di), *Il riciclaggio di denaro: il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Giuffrè, 2012, pp. 15-28; AA.VV., *Commentario al Codice Antimafia*, R. RAZZANTE (a cura di), Pacini, 2020; AA.VV., *Diritto penale dell'antimafia, Profili sostanziali e processuali, Prevenzione penale ed amministrativa, Sistema delle confische*, R. CANTONE, L. DELLA RAGIONE (a cura di), Pacini, 2021.

⁷ Su tale tema si vedano, su tutti, le autorevolissime analisi di N. GRATTERI, A. NICASO, *Fiumi d'oro. La 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale*, Mondadori, 2017; R. CANTONE, *Operazione Penelope. Perché la lotta alla criminalità organizzata e al maffare rischia di non finire mai*, Mondadori, 2012; G. CAPALDO, *Roma Mafiosa. Cronache dell'assalto criminale allo Stato*, Fazi editore, 2013; G. NANULA, *La lotta alla mafia*, Giuffrè, 2016; M. FRONTONI, *Contratto a Antimafia. Il percorso dei "Patti di legalità" al rating di legalità*, Giappichelli, 2015; V. MUSACCHIO, *Corruzione politica e criminalità organizzata: le connivenze pericolose*, in *Riv. giur. mezz.*, 1-2, 2013, p. 43. Si consentano i rinvii ai nostri *Il rici-*

In tale contesto, la strategia globale adottata, e unanimemente condivisa, per svolgere l'attività di contrasto è rivolta sostanzialmente a prevenire e perseguire l'accumulazione di capitali illeciti, la ripulitura di questi e la tracciabilità degli investimenti effettuati mediante tali risorse⁸.

Senza il riciclaggio, la criminalità di tipo associativo, l'eversione terroristica sia interna che internazionale, sono spiazzate, colpite nella loro fase metabolica essenziale, più che con qualsiasi azione militare; la quale, semmai, deve giungere complementare (o addirittura postuma) rispetto all'indebolimento esercitato mediante la chiusura dei rubinetti di alimentazione di quel circuito perverso che conduce fino all'autofinanziamento dell'impresa malavitosa⁹.

Un dato importante: le organizzazioni terroristiche, tanto per rimanere nella stringente, scottante attualità, alimentano le loro azioni con flussi di denaro provenienti dal complesso intreccio di affari criminosi che altri fanno per loro, accumulando e distribuendo ricchezze atte allo scopo¹⁰.

claggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto, Giuffrè, 2014; *Corruzione, riciclaggio, mafia. La prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico*, Aracne, 2015; M. CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, Il Mulino, 2020. Senza parlare delle Relazioni del Procuratore Nazionale Antimafia, cui naturalmente si deve fare rinvio, e le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia per gli ultimi anni.

⁸ Il riciclaggio, per usare una efficace metafora, è il «ponte» che collega l'economia illegale al mercato legale. Esso viene costruito in «*project financing*» da Stato a imprese malavitose, laddove lo Stato e il mercato, senza dolo (come è ovvio, tranne che nei casi singoli di corruzione e concorso!), mettono a disposizione un «luogo di incontro» lecito i cui strumenti vengono utilizzati per azioni illecite (es. fatturazioni, obblighi contabili, contratti, ecc.).

⁹ Su questo punto ci si consenta di rinviare, a livello investigativo, alle intuizioni del compianto e mai dimenticato Giovanni Falcone, cui deve andare la deferente riconoscenza di tutti noi. Ancora S. CANEPPELE, *Le mafie dentro gli appalti. Casi di studio e modelli preventivi*, Franco Angeli, 2014; M. DRAGHI, *Le mafie a Milano e nel Nord*, Milano, 11 marzo 2011. E ancora ai risultati conseguiti in questo settore dalle Forze dell'ordine e dalla Magistratura. Si raccomanda la consultazione della Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento circa l'attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa AntiMafia in relazione al 2021, consultabili sul sito www.direzioneinvestigativaantimafia.interno.governo.gov.

¹⁰ Sul tema, si vedano in particolare i nostri AA.VV., *Dizionario dell'Antiterrorismo*, R. RAZZANTE (a cura di), Aracne, 2022; R. RAZZANTE, «*Comprendere il terrorismo. Spunti interpretativi di analisi e metodologie di contrasto del fenomeno*», Pacini, 2019; *Finanziamento del terrorismo e crimine organizzato. L'intreccio perverso*, in *Sudeuropa – Quadrimestrale di civiltà e cultura europea*, 1, gen./ago. 2018, pp. 96-106; *La nozione di 'terrorismo': un annoso (e irrisolto) problema internazionale*, in *Riv. trim. sc. perf. Forze pol.*, 1, 2018, pp. 95-157; nonché R. RAZZANTE, G. TARTAGLIA POLCINI, *I danni conseguenza del terrorismo di matrice islamica*, in *GNOSIS*, 2, 2015, pp. 64-73; L. NAPOLEONI, *ISIS, lo Stato del terrore*, Feltrinelli, 2014; F. ROBERTI, G. FURCINITI, *Le indagini contro il narcotraffico e il riciclaggio dei proventi illeciti*, Laurus Robuffo, 2015. Sul punto si rimanda anche alle analisi pubblicate sul sito internet dell'UNODC, in particolare, *The drug problem and organized crime, illicit financial flows, corruption and terrorism*, 2017.

Le tecniche di contrasto e di prevenzione, quando possibile, non possono allora che passare attraverso la strategia che evoca l'immagine poliziesca dei «posti di blocco»: si rincorre il riciclatore seguendo le tracce che lascia il denaro che egli muove, fruendo spesso di inconsapevoli «appoggi» presso talune categorie di intermediari o professionisti¹¹.

È solo mediante i controlli mirati operati da costoro e su costoro – si badi bene, né come soggetti incriminati né come «collaboratori» o «ausiliari» di giustizia – che si può ottenere un sostanzioso, anche se non determinante (il resto lo si deve alla capacità nell'utilizzo delle tecniche investigative), ausilio nella suddetta opera di prevenzione e rintracciamento dei fondi illeciti e dei «piani di reato».

2. La configurazione del reato di riciclaggio

Non si può procedere – questo errore viene, in verità, perpetrato assai spesso – ad una disamina delle misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio, senza averne compreso sia la natura e, soprattutto, cosa intenda il legislatore con il termine «riciclaggio»¹².

In gergo, ormai noto a tutti, esso viene definito «lavaggio di denaro sporco» e consiste in quell'attività (o insieme di attività) volte a nascondere, occultare o comunque ostacolare l'accertamento circa l'origine illecita delle risorse finanziarie o patrimoniali utilizzate in un'operazione finanziaria, ovvero, *lato sensu*, economica¹³.

Si vuole, cioè, da parte del soggetto che detiene beni o denaro frutto di reato, immetterli sul mercato attraverso operazioni, negozi giuridici e attività perfettamente lecite, consentite dall'ordinamento, quanto più possibile «tipiche» e

¹¹ In argomento si veda R. RAZZANTE, *Antiriciclaggio e professionisti*, Maggioli, 2020.

¹² Si tratterà per ora della definizione giuspenalistica, rimandando all'apposito capitolo per quella fornita dal legislatore della c.d. Legge «231/2007». Per un approfondimento sul profilo penale del riciclaggio, si rinvia al nostro *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Giuffrè, 2022, ed alla numerosa e più autorevole dottrina *ivi* citata; A. CANO, *Problemi evolutivi e nuove prospettive in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità*, in *Cass. Pen.*, 6, 2014; A. MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, in *Cass. Pen.*, 4, 2014.

¹³ In tal senso si rimanda alla motivazione di Cass. Pen., Sez. II, 15 marzo 2018, n. 11836, nella quale viene ribadito che non occorre che l'ostacolo all'individuazione dell'origine del profitto sia effettivo e che sia venuto concretamente in essere, essendo sufficiente che la condotta di «ripulitura» del provento delittuoso dia luogo ad una difficoltà nell'individuazione della provenienza dei beni. Nel caso di specie era stato contestato il reato di riciclaggio posto in essere attraverso il trasferimento di fondi tra conti intestati al medesimo soggetto ed accessi nello stesso istituto.

«tipizzate». Da ciò si trae già un primo «guadagno», quando, cioè, si è riusciti nell'intento di non far percepire alla controparte donde rivengano le risorse utilizzate nelle suddette transazioni.

Questa esemplificazione ci pone subito dinnanzi alla perniciosità della fattispecie delittuosa, tanto difficile da indagare proprio perché, per dirla con una battuta, «riciclare è facile».

Dal semplice posizionamento sul mercato dei beni illeciti, senza che nessuno se ne accorga, il criminale ha già tratto un primo beneficio, non importa se con operazioni che si chiudono, contabilmente, in pari o in perdita; i beni sono stati «lavati», depurati (almeno apparentemente) dalla loro origine delittuosa: *ça suffit*.

Si verifica, col riciclaggio, un vero e proprio «miracolo economico»: il capitale investito eguaglia il reddito da esso stesso prodotto.

Il cosiddetto «costo della provvista» di quel denaro il criminale non lo ha ovviamente pagato, così come la tassazione che ne sarebbe dovuta derivare; poco importa se ci «rimette» qualcosa in sede di impiego (ovvero, come si vedrà meglio in seguito, di «reimpiego»). Questa configurazione fattuale del reato è quella che in realtà sfugge ancora a molti, specie quando – ancorché (come vedremo) con qualche motivata apprensione – il legislatore impone obblighi, all'apparenza «parainvestigativi», alle categorie economiche più esposte all'inconsapevole partecipazione a questo complesso meccanismo¹⁴.

Dal nostro codice penale il riciclaggio emerge come un *reato concorsuale e associativo*, nel senso che esso può essere commesso da un soggetto estraneo alla produzione della risorsa finanziaria, cioè che non concorre alla commissione del *reato presupposto*, ma si presenta solo nella fase di gestione della provvista.

Difatti, possiamo dire che il reato di riciclaggio è composto da due fasi, distinte ma complementari, quali:

I. *commissione del reato presupposto* da parte di un soggetto qualunque, reato punito dalla legge con reclusione e multa. In tale ambito, l'ipotesi delittuosa sottostante può essere di vario tipo, come: evasione fiscale, false fatturazioni, traffico di stupefacenti, usura, reati contro la Pubblica Amministrazione, appropriazione indebita, truffa e/o reati contro il patrimonio in genere, estorsione, rapina, sequestro di persona, bancarotta fraudolenta, «abusi di mercato», ecc.; in merito occorre ricordare che, a far data da dicembre 2021, con la novella del Codice Penale, il reato presupposto di riciclaggio può essere doloso o colposo, con un'evidente ampliamento delle ipotesi di possibile incriminazione;

¹⁴ Cfr. R. RAZZANTE, *Il rischio riciclaggio nell'attività di intermediazione finanziaria*, in *Finanziaria – Riv. quadr. Ec. e Fin. az.*, a cura di SCF, 1, 2011, pp. 24 ss.; L. GRANDE, *Conservazione dei dati alla luce del recente Provvedimento della Banca d'Italia*, in *Antiriciclaggio&Compliance*, 20 giugno 2020.

II. *intervento di un soggetto diverso* dall'autore del reato presupposto, quale può essere, in genere, un congiunto ovvero una persona di fiducia (prestanome), il quale, essendo a conoscenza dell'origine illecita della disponibilità, si preoccupa di gestire tale risorsa finanziaria, occultandone la provenienza e, magari, reinvestendo i proventi illeciti in un'attività perfettamente legale, rendendo così – come già più sopra anticipato – difficoltosa l'attività investigativa degli inquirenti.

Il reato di riciclaggio è riconosciuto e punito, nel nostro ordinamento penale, dagli artt. 648-*bis* e *ter* c.p., ma soltanto (e questo è il limite cui si accennava, e sul quale si dovrà ritornare) in seguito all'individuazione del reato presupposto. Si parlerà in seguito dell'autoriciclaggio, di cui all'art. 648-*ter*.1 c.p., che pare risolvere questo problema. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l'avvio del procedimento penale a carico dell'autore del delitto di riciclaggio è svincolato dall'avvenuto accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto¹⁵.

L'ipotesi criminosa del delitto di «riciclaggio» è stata introdotta con l'art. 648-*bis* c.p. fin dal 1978, con Legge n. 191, nella quale venivano individuate quattro tipologie di reato presupposto: *rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona e traffico di stupefacenti*¹⁶.

La tassatività dei reati di base comportava, però, sia problemi di natura interpretativa, sia di compatibilità con gli orientamenti delle organizzazioni internazionali ma, soprattutto, si presentavano problemi dal punto di vista operativo¹⁷.

Per ovviare a questi, non trascurabili, inconvenienti, la Legge 9 agosto 1993, n. 328, modificava l'art. 648-*bis* c.p. adeguando le disposizioni della normativa a quelle della Convenzione di Strasburgo, stipulata l'8 novembre 1990. Tale Convenzione rappresenta l'acquisita e dichiarata consapevolezza della preoccupante dimensione del riciclaggio a livello mondiale, costituendo il cardine della (futura) azione di contrasto a tale fenomeno.

Il testo dell'art. 648-*bis* c.p., nella versione che venne introdotta dalla Legge 9 agosto 1993, n. 328, presentava un ampliamento delle tipologie dei reati presupposto.

Da ultimo, l'attuazione della Direttiva 2018/1673/UE, avvenuta in Italia soltanto a dicembre 2021, ha implicato una modifica, tra le varie, della disposizio-

¹⁵ Cfr. *ex multis*, Cass. Pen., Sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 28715; Cass. Pen., Sez. II, 19 novembre 2013, n. 7795. Più recentemente, ancorché con riferimento all'autoriciclaggio, Cass. Pen., Sez. II, 14 luglio 2017, n. 42561.

¹⁶ La nuova fattispecie criminosa è stata introdotta per la prima volta nell'esperienza italiana con l'art. 3 del D. L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191.

¹⁷ Difatti, era necessario fornire la prova della consapevolezza del soggetto circa la provenienza delle utilità dai reati dettagliatamente indicati affinché si potesse concretizzare l'ipotesi criminosa di riciclaggio.

ne *de qua*, comportando un'estensione del novero delle condotte criminali rilevanti quali reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio; in particolare si prevede che i proventi illeciti possano derivare: 1) da delitto doloso o colposo, richiamando un mero criterio qualitativo e non quantitativo, posto che non rileva il *quantum* di pena prevista; 2) da una contravvenzione per cui è prevista la pena dell'arresto con limiti edittali oscillanti tra sei mesi ed un anno¹⁸.

L'attuale formulazione insiste, soprattutto, sull'aspetto della dissimulazione dell'origine delittuosa dei proventi che vengono sostituiti o trasferiti, o in relazione ai quali vengono compiute altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza.

Dunque, affinché possa esservi incriminazione sulla base di tale norma, basta che il soggetto abbia volontariamente agito; in altre parole, occorre (ed è sufficiente) verificare la sussistenza del cosiddetto «*dolo generico*», dispensando, in sede di indagine probatoria, dall'accertamento del *dolo specifico*¹⁹.

L'art. 648-ter c.p., invece, è volto a contrastare e reprimere «l'impiego» di denaro, di beni o altre utilità di provenienza illecita, introdotto nel codice penale dalla Legge n. 55/1990, e successivamente modificato, anch'esso, dalla Legge 9 agosto 1993, n. 328 e dalla Direttiva 2018/1673/UE.

Con tale previsione, l'intento del legislatore è volto specificatamente a criminalizzare la fase dell'articolato processo di «lavaggio» dei capitali, cioè la cennata reimmissione, nei circuiti finanziari, dei flussi illeciti.

Pertanto, commette il delitto di «impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita» il soggetto che:

I. fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, «impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto»;

¹⁸Per una più approfondita disamina delle modifiche di cui trattasi si veda, AA.VV., *Riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego e ricettazione: ampliamento dei reati presupposto e altre modifiche. Lo schema di d.lgs. di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1674 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*, in *sistemapenale.it*, 13 agosto 2021; F. COLAZZO, *Antiriciclaggio e Diritto Penale: le novità normative*, in *Antiriciclaggio&Compliance*, 1, 2022.

¹⁹Appurare, cioè, che il soggetto abbia agito con la consapevolezza circa la provenienza delittuosa del denaro, o del bene, unita alla volontà di ostacolare ogni accertamento, circa la provenienza delittuosa di tali beni. *Ex multis* si veda Cass. Pen., Sez. II, 14 luglio 2018, n. 29920. Si segnala anche una decisione della Suprema Corte, nella quale si ritiene sufficiente il dolo eventuale dell'attore; in altri termini, può essere ritenuto responsabile di riciclaggio anche colui che agisce avendo presente la concreta possibilità della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito, e ne accetta consapevolmente il rischio (Cass. Pen., Sez. II, 17 dicembre 2018, n. 56633). Da ultimo in dottrina si veda R. RAZZANTE, *L'impatto del d.lgs. 195/2021, attuativo della Direttiva 2018/1673/UE e recante lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: la responsabilità di impresa si allarga?*, in *Rivista* 231, 2, 2022.

II. agisce volontariamente e con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa²⁰.

A tal proposito, è stato correttamente osservato²¹ che tutte le operazioni di riciclaggio, a partire dalle più semplici fino a giungere a quelle più complesse, sono accomunate tra loro da quattro elementi:

- occultamento della reale proprietà;
- modifica della «forma» del denaro;
- occultamento delle tracce;
- controllo costante sul denaro riciclato.

Inoltre, possono individuarsi le «*fasi del ciclo di riciclaggio*», cioè il procedimento attraverso il quale il riciclaggio di denaro sporco viene posto in essere. Tali fasi sono ben definite e hanno lo scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro, nonché rendere profittevoli gli investimenti a fronte di questo.

Possono essere identificati tre distinti stadi:

1. *immersion*, detta anche fase del collocamento, il cui obiettivo primario è quello di trasformare il denaro contante (o suoi surrogati) di origine delittuosa in «moneta scritturale», cioè in un complesso di saldi attivi presso gli intermediari finanziari. A seguito di questa operazione, i fondi vengono trasferiti elettronicamente, ma per evitare di destare sospetti all'Autorità Giudiziaria, i versamenti vengono frazionati mediante l'accensione di più conti, o presso lo stesso intermediario, oppure in banche diverse;

2. *laundering*, che rappresenta la fase più importante in cui si dissociano i guadagni dalla fonte (illecita), procedendo ad occultare l'origine del denaro sporco, attraverso l'eliminazione di ogni traccia contabile, ricorrendo ai trasferimenti elettronici oppure alla riconversione in denaro contante;

3. *integration*, che consiste nell'immissione del denaro nel sistema legale, con modalità apparentemente lecite, come, ad esempio, l'acquisto di immobili o aziende, l'esercizio di attività commerciali o finanziarie, l'investimento nel mercato borsistico, ecc.

²⁰ In giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. II, 25 febbraio 2014, n. 9026; sul rapporto fra i delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali e il delitto di associazione mafiosa, Cass. Pen., Sez. Un., 13 giugno 2014, n. 25191; Cass. Pen., Sez. II, 15 aprile 2016, n. 30429, Cass. Pen., Sez. V, 24 ottobre 2018, n. 15041.

²¹ Per approfondire in tema di traffico di sostanze stupefacenti si veda, VERGARA, *L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope come modello di fattispecie associativa volta a tutelare in via anticipata gli interessi protetti dai delitti scopo*, in R. CANTONE, L. DELLA RAGIONE (a cura di), *Diritto penale dell'antimafia. Profili sostanziali e processuali. Prevenzione penale ed amministrativa. Sistema delle confische*, Pacini, 2021.

Proprio la vasta gamma di risorse e di mezzi di cui dispongono i criminali per porre in essere operazioni illecite²², unite alle molteplici attitudini e competenze in materia di dissimulazione della fonte del denaro illecito, sono le cause che rendono difficoltosa l'attività sia di prevenzione, sia di identificazione che di controllo delle Autorità investite del compito di «combattere» il preoccupante fenomeno del riciclaggio.

3. L'autoriciclaggio

Negli ultimi anni novità significative sono intervenute nella normativa primaria di prevenzione e di contrasto del riciclaggio. Difatti, dopo lunghi e ampi dibattiti, anche il legislatore italiano si è convinto della necessità di introdurre nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio²³. A più riprese era stato messo in evidenza come l'introduzione del nuovo reato rispondesse agli obiettivi, interconnessi, di adeguare l'ordinamento italiano a regole standard del GAFI²⁴, di

²² Si noti che la Suprema Corte è giunta anche ad interpretazioni più restrittive, considerando riciclaggio l'oscuramento dell'origine delittuosa del denaro anche attraverso atti leciti (es. utilizzo di scudo fiscale, deposito su conti cointestati, donazione delle somme), cfr. Cass. Pen., Sez. II, 13 novembre 2019, n. 7257.

²³ Si rinvia a ROBYN HODE ITALIA, *Il sistema francese determina il reato di autoriciclaggio con la responsabilità penale dell'intermediario ex D.Lgs. 231/2001*, dicembre 2020.

²⁴ Il *Financial Action Task Force (FATF)/Le Groupe d'Action financière (GAFI)* è l'unico organismo che si occupa, in modo esclusivo e specialistico, dello sviluppo a livello internazionale di una strategia antiriciclaggio. È un organo intergovernativo, sorto nel 1989, il cui scopo è la promozione di politiche per il contrasto del riciclaggio di denaro di origine illecita e del finanziamento al terrorismo, ed è composto da esperti legali e finanziari. La sua azione viene espletata mediante "Raccomandazioni" (www.fatfgafi.org), che definiscono le misure che un Paese deve adottare per combattere efficacemente il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. La Banca Mondiale, l'FMI e il Consiglio di Sicurezza dell'ONU hanno riconosciuto ufficialmente le stesse come standard internazionali e circa 150 Paesi di tutto il mondo si sono impegnati a rispettarle. Tali raccomandazioni, pur non essendo obbligatorie dal punto di vista giuridico (*soft law*), hanno finito per imporsi sul piano internazionale. Nel 2019 il GAFI ha approvato il primo rapporto di valutazione di *follow-up* della *mutual evaluation* dell'Italia. Il Rapporto si concentra sulla conformità della normativa nazionale agli standard GAFI (*technical compliance*). La valutazione ha avuto esito positivo, anche alla luce delle regole introdotte in Italia per il recepimento della quarta direttiva europea "antiriciclaggio". Il rating relativo a otto raccomandazioni, tra cui quelle attinenti all'attività della UIF, è stato innalzato al livello massimo (*compliant*); allo stesso tempo, è stata mantenuta evidenza dei limiti che permangono nel nuovo quadro di regole. Per i profili di specifico interesse della UIF, viene riconosciuta l'esplicita estensione dell'obbligo di segnalazione e del campo di attività dell'Unità anche ai casi di sospetto di reati presupposto, oltre che di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Raccomandazioni 20 e 29). Viene dato atto delle nuove disposizioni che prevedono forme di accesso da parte della UIF a informazioni inve-

accrescere l'efficacia complessiva dell'apparato di contrasto, nonché di superare il disallineamento tra il sistema di repressione e quello di prevenzione.

Su tali basi, la Legge 15 dicembre 2014, n. 196, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, recando alcune modifiche al codice penale, ha introdotto nell'ordinamento italiano, all'art. 648-ter.1 c.p., il reato di autoriciclaggio, che puniva «*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*»²⁵.

A dicembre 2021, in seguito all'attuazione della Direttiva 2018/1673/UE, l'attuale formulazione dell'art. 648-ter.1 c.p. è la seguente: «*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*»²⁶.

stigative a supporto delle funzioni di analisi, al contempo notando le condizioni e i limiti (art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007). In tema di collaborazione internazionale, l'estensione del campo di azione della UIF ai reati presupposto del riciclaggio risolve anche il relativo precedente rilievo sulla Raccomandazione 40, rendendo esplicita la piena capacità dell'Unità di scambiare informazioni. Le attività del GAFI, al pari di altri organismi internazionali ed europei, sono rivolte anche al rafforzamento dei presidi per la prevenzione e il contrasto del finanziamento del terrorismo. L'impegno in questo ambito è aumentato per tenere conto delle persistenti, elevate minacce poste dal terrorismo internazionale. Per approfondimenti D. MASCIANDARO, *Global Financial Crime: Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres*, Routledge, 2017; C. RUGGIERO, *Il Gafi*, in *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio dopo il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, Utet Giuridica, 2008, pp. 14-16; B. QUATTROCIOCCHI, *Gruppo di Azione Finanziaria internazionale, in Norme, regole e prassi nell'economia dell'antiriciclaggio internazionale*, Giappichelli, 2017, pp. 256-259. Per maggiori approfondimenti, si rinvia all'«*Annual Report*» del Moneyval per l'anno 2021.

²⁵ Per i primi commenti alla norma si veda S. SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, pp. 1631 ss.; A. GULLO, *Autoriciclaggio*, voce per *Il libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2016, in *www.treccani.it*; S. CAVALLINI, L. TROYER, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Riv. trim. dir. pen. contemp.*, 1, 2015, pp. 95 ss. Cfr. anche R. RAZZANTE, *L'autoriciclaggio e i rapporti con i reati presupposto*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2014, pp. 19-26; E. BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *Cass. Pen.*, 3, 2017.

²⁶ La giurisprudenza di legittimità ha precisato che costituisce reato di autoriciclaggio il reimpiego di profitto illecito, da parte dell'autore del reato, attraverso il versamento di un as-

Il legislatore, con l'introduzione dell'appena citato art. 648-ter.1 c.p., ha voluto mantenere separato il nuovo reato dalle fattispecie di riciclaggio e di impiego previste dagli artt. 648-bis e ter c.p., inerenti a condotte poste in essere da soggetti che non hanno commesso, né concorso a commettere, il reato presupposto, le quali sono punite più gravemente²⁷.

Invero, mentre il reato di riciclaggio e di impiego sono puniti con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro cinquemila a venticinquemila, l'autoriciclaggio è sanzionato con pene meno severe, distinte in relazione al reato presupposto. Se il reato presupposto è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, la pena prevista per l'autoriciclaggio è diminuita, unitamente alla multa da euro duemila e cinquecento a dodicimila e cinquecento; negli altri casi, è prevista la reclusione da due a otto anni e la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il differente regime sanzionatorio trova la sua *ratio* nella circostanza che la punizione per l'autoriciclaggio si cumula con quella prevista per il reato presupposto.

Orbene, come accennato in precedenza, la formulazione degli artt. 648, 648-bis e ter c.p. esclude l'applicabilità degli stessi nei casi di concorso nel reato presupposto, dalla commissione del quale discendono i proventi illeciti oggetto di ricettazione, riciclaggio e impiego.

Tale scelta legislativa ha da sempre trovato la propria giustificazione nella convinzione che la pena prevista per il reato presupposto racchiuda già in sé la

segno circolare in una banca e la emissione di vaglia circolari per estinguere debiti personali e per finanziaria anche con una minima parte società in accomandita sempre (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 8 settembre 2021, n. 35260). Inoltre, il 13 luglio 2022, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione affermava che la condotta dell'autore del delitto presupposto di truffa, il quale impieghi le somme accreditategli dalla vittima, trasferendole online su un conto intestato alla piattaforma di scambio di bitcoin, per il successivo acquisto di tale valuta virtuale, integra il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter1 c.p. Sul punto, F. COLAZZO, *Investire i profitti della truffa per acquistare criptovalute integra il reato di autoriciclaggio. A proposito della Cass. Pen., Sez. II, 13 luglio 2022, n. 27023*, in *Antiriciclaggio&Compliance*, 18 luglio 2022.

²⁷ Una prima analisi sul rapporto tra gli artt. 648-bis e ter e il nuovo art. 648-ter.1 è rinvenibile in R. RAZZANTE, *Tracciabilità e riciclaggio: binomio indissolubile tra gli artt. 648 bis e ter c.p. e la recente entrata in vigore del delitto di autoriciclaggio*, nota a Cass. Pen., Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 43881, in *Arch. Pen.*, 3, 2014. Cfr. C. SANTORIELLO, *Antiriciclaggio. Nuovi obblighi e procedure*, in *Diritto, Altalex*, 2015, pp. 29 ss.; F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di «Autoriciclaggio»: una fonte inesauribile di «effetti perversi» dell'azione legislativa*, in *Riv. trim. dir. pen. contemp.*, 1, 15, 2014; F. LA MANNA, *Autoriciclaggio: un privilegio da abolire?*, in *Riv. G.d.F.*, 3, 2014, p. 862; A. MANNA, *Autoriciclaggio*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale, Parte generale e speciale, Riforme 2008-2015*, Utet, 2015, pp. 942 ss.

punizione per la dissimulazione dei proventi. Detta impostazione ormai si rileva del tutto inadeguata, giacché, se nella sua formulazione originaria la fattispecie del riciclaggio aveva ancora ben chiari i caratteri di accessorietà rispetto ai reati principali (di particolare gravità), puniti dalla primigenia formulazione del 1978, i quali (come detto) venivano a costituire un *numerus clausus*, l'enunciazione odierna della fattispecie non consente di giungere a medesima conclusione.

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, introducendo il nuovo art. 648-ter.1 nel codice penale, modifica questa originaria impostazione. Con la nuova norma incriminatrice è stata riconosciuta una autonoma fattispecie di reato.

La condotta punita consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative i proventi derivanti dalla commissione del reato presupposto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa²⁸.

Il legislatore ha individuato le ipotesi di punibilità nelle condotte dirette a re-immettere nel circuito economico, finanziario, imprenditoriale, speculativo i proventi illeciti. In tale modo si è previsto come reato qualsiasi fenomeno di re-immissione dei proventi sia di attività intrinsecamente illecite (tipiche della criminalità organizzata, ad esempio traffico di droga/armi), sia di fatti criminosi che si innestano su attività altrimenti lecite (proventi generati da reati fiscali, proventi di appalti ottenuti a seguito di corruzione²⁹). Entrambe le disponibilità economiche sono catturate dalla norma quando, rispetto a esse, siano compiuti atti di impiego, di sostituzione, di trasferimento, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza. In tutti i casi, la re-immissione nel circuito «economico-finanziario» costituisce l'elemento necessario e indispensabile per individuare le condotte punibili rispetto alle condotte costituenti *post factum* (non punibile)³⁰.

²⁸ Si precisa comunque che «la mancata contestazione del reato presupposto non osta al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza dell'autoriciclaggio», Cass. Pen., Sez. II, 14 luglio 2017, n. 42561. Interessante, per altri versi, la contestazione anche in caso di presunzione del reato presupposto, nella innovativa e recente Cass. Pen., Sez. II, 14 ottobre 2019, n. 42052.

²⁹ Sul punto si rimanda al nostro *La nuova regolamentazione anticorruzione*, Giappichelli, 2015, nonché a R. RAZZANTE, *Corruzione, riciclaggio e mafia. La prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico*, cit. Secondo parte della giurisprudenza, affinché sia integrato il reato di autoriciclaggio, non è necessario che il delitto presupposto generi proventi illeciti da reimpiegare o reinvestire. Si tratta di una tesi, questa, che supera la prospettiva c.d. «naturalistica», secondo la quale l'oggetto del riciclaggio coinciderebbe con quello del reato presupposto, inteso quale bene fisicamente avulso dalla condotta materiale di quest'ultimo delitto. Cfr. Cass. Pen., Sez. fer., 10 agosto 2017, n. 43144.

³⁰ Il principio penalistico del c.d. *post factum* non punibile, ricordiamolo, consente di non punire il medesimo soggetto agente per più azioni od omissioni che rappresentano la normale prosecuzione dell'agire criminoso. Tale principio si giustifica alla luce della disciplina in

Qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale è previsto un aumento della pena. Invece, è prevista una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Infine, è prevista l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 648 del codice penale. Questo, nel disciplinare la ricettazione, stabilisce, al richiamato ultimo capoverso, che le disposizioni in materia si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Fuori dei casi menzionati, la punibilità è esclusa per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità siano destinati alla «mera utilizzazione o al godimento personale». In tal modo sarebbe rispettato il principio del *ne bis in idem*, in virtù del quale nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto.

Ad avviso di chi scrive, la *ratio* di tale scelta normativa risiederebbe nella constatazione che le ulteriori operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, volte all'utilizzazione o al godimento personale, costituirebbero la naturale prosecuzione degli stessi reati presupposto. In altri termini, sarebbero solo un *post factum* assorbito nella fattispecie del reato presupposto medesimo.

Tuttavia, le condotte di godimento o di utilizzo costituiscono non solo la vera essenza del riciclaggio, ma ben potrebbero rientrare nell'attività di sostituzione e trasferimento cui il legislatore fa riferimento. Il rischio a cui si assiste è quello di aver adottato un provvedimento in materia che risulta di difficile interpretazione, *in primis* per i magistrati, che sono chiamati a giudicare l'autoriciclatore³¹.

materia di reato continuato ex art. 81, comma 2, c.p., il quale recita «*Alla stessa pena (violazione più grave aumentata fino al triplo) soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge*». Sul punto, *ex multis*, R. RAZZANTE, *L'autoriciclaggio e i rapporti con i reati presupposto*, cit., pp. 19-26. Sul rapporto coi reati fiscali, una recentissima pronuncia della Suprema Corte, 11 settembre 2019, n. 37606, così come la n. 41625 del 10 ottobre 2019.

³¹ I confini interpretativi tra i concetti di «mera utilizzazione» o «godimento personale» – non punibili – e «utilizzazione in attività economiche e speculative» – punibile – sono opachi. Infatti, quand'anche l'autore di un reato presupposto decida, ad esempio, di utilizzarne i proventi per l'acquisto di un bene immobile, intestandolo magari ad un terzo, sarebbe difficile escluderne *tout court* la portata riciclatoria. Sul punto si veda E. BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *Cass. pen.*, 3, 2017, cit.; V. PACILEO, *Il riciclaggio e i reati affini*, Key, 2017, pp. 127 ss.; F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di "Autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Riv. trim. dir. pen. contemp.*, 1, 15, 2014, pp. 137 ss.; A. MANNA, *Autoriciclaggio*, cit.

La Corte di Cassazione, in proposito, ha statuito che nel delitto di autoriciclaggio «*il concreto effetto dissimulatorio [...] costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile)*». Secondo i giudici, la condotta di autoriciclaggio deve essere «*dotata di particolare capacità dissimulativa, [essere] cioè idonea a fare ritenere che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, ipotesi questa non ravvisabile nel versamento di una somma in una carta prepagata intestata alla stessa autrice del fatto illecito*»³².

Ma la parte della norma che «grida vendetta» è il comma 4 dell'art. 648-ter.1, laddove si prevede una clausola di «*non punibilità*» per autoriciclaggio nel caso di «*godimento personale*» ovvero «*mera utilizzazione*» delle somme riciclate. Come si è avuto già modo di sostenere³³, questo assunto va, auspichiamo, bloccato dalla giurisprudenza.

4. Lo scenario di riferimento: l'*humus del fenomeno*

Per comprendere pienamente il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e, di conseguenza, affrontare i problemi che incontrano le relative politiche per la prevenzione e il contrasto, dobbiamo necessariamente porre il nostro sguardo in una prospettiva internazionale.

Teniamo presente che recenti stime accreditano, secondo il Fondo Monetario Internazionale, un riciclaggio mondiale per 5.000 miliardi di dollari, cioè il 5-7% del PIL. Solo in Italia, 100 miliardi di euro annui. Secondo i competenti uffici dell'ONU (dati pubblici su siti istituzionali), in uno dei Paesi più poveri del mondo, il Mozambico, il 47% dei suoi commerci veicola denaro riciclato; la

³²Nel caso di specie, la Corte di legittimità era chiamata a decidere su una vicenda riguardante un versamento tracciabile dei proventi di un delitto contro il patrimonio su una carta di pagamento ricaricabile intestata a uno degli autori del reato presupposto (Cass. Pen., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074). La conclusione non mi trova molto concorde, specie perché vedo uno snaturamento della fattispecie autoriciclatoria, che sembra ridursi solo ad una verifica quasi «contabile» della tracciabilità del denaro riciclato. A mio avviso, il porre in carta prepagata denaro frutto di reato è comunque autoriciclaggio, poiché il dolo è dimostrato e lo strumento rileva poco. Per un commento alla sentenza cfr. R.C. PALOMBI, *Autoriciclaggio. Prime precisazioni della Cassazione sull'elemento materiale e su quello psicologico*, in *Il Penalista*, 9 settembre 2016.

³³R. RAZZANTE, *Riciclaggio nei giochi: attività speculative o finanziarie?* (Cass. Pen. n. 13795/2019), in *Notar.*, 4, 2019; R. RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza*, cit.; R. RAZZANTE, A. ARROTINO, *Il gaming. Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose*, Pacini, 2020.

Nigeria il 43%. Ciò è comprensibile, perché il denaro va dove ce n'è maggiormente bisogno, sia per consumi che per investimenti³⁴.

In particolare, questo fenomeno nasce e si consolida per la presenza di due elementi strettamente correlati: da una parte, la crescente globalizzazione dei flussi di riciclaggio; dall'altra, il persistere di forti segmentazioni e disomogeneità riscontrabili nelle legislazioni adottate dai vari Paesi, in cui i casi estremi sono rappresentati dai «paradisi fiscali e bancari»³⁵, che adottano dei comportamenti non cooperativi, così provocando dei «buchi» nella rete antiriciclaggio.

Di questi due fattori si giovano le attività illecite della criminalità organizzata, soprattutto quelle di carattere economico.

La criminalità organizzata, sia a livello nazionale che internazionale, rappre-

³⁴ Con particolare riferimento al panorama europeo è interessante che il *Financial Secret Index*, del 18 febbraio 2020 poneva la Germania al 14° posto nella classifica mondiale (l'Italia è al 41°) tra i Paesi più vulnerabili al mondo in materia di trasparenza finanziaria. Si rinvia a N MACI, *Germania, un paradiso per il riciclaggio di denaro*, in *Antiriciclaggio & Compliance*, 19 marzo 2021. Per approfondire A. MONTANARI, S. PIGNEDOLI, *Le mafie sulle marchie del muro di Berlino*, Diarkos, 2019.

³⁵ Chi scrive ritiene peraltro che la «criminalizzazione» *tout court* dei paradisi fiscali non possa essere efficacemente spiegata, se non dopo una attenta comparazione delle legislazioni di Paesi ritenuti tali. In altre parole, e come si è affermato già in una ormai non più recente intervista (*L'Espresso*, 18 marzo 2010, p. 133), il paradiso «fiscale», inteso come sito «a fiscalità privilegiata», consente a chi abbia disponibilità economiche di investire in prodotti finanziari che lucrano più alti rendimenti, proprio per il peso minore delle aliquote sul risparmio. Ciò che costituirebbe illecito, in questa evenienza, sarebbe l'investimento di somme di altrettanto illecita provenienza (riciclaggio, per l'appunto) ovvero la sottrazione al Fisco italiano delle imposte su tali investimenti (omessa dichiarazione). E questo potrebbe ben avvenire se il paese oggetto delle attenzioni dell'investitore fosse un paradiso «normativo», nel senso che consentisse detti comportamenti in virtù di regole penali tributarie «lascie» o, peggio, inesistenti. Ad esempio, le note Isole Cayman, le Seychelles, le Mauritius, ecc., per non parlare della tanto citata Repubblica di San Marino, sono dotate di normative contro il riciclaggio molto simili alla nostra. L'attenzione quindi si sposta sull'aspetto «amministrativo» del controllo, e non può rimanere confinata, sempre a nostro avviso, al mero riscontro oggettivo circa l'esistenza o meno di regole giuridiche. Così anche in una mia intervista concessa a *Report*, trasmissione televisiva di Rai3, nella puntata del 13 novembre 2017. Si veda, altresì, M. RIZZI, *Cinquemila espatriati fiscali. Anche italiani nel registro dei titolari lussemburghese*, in *Il Sole 24 ore*, 9 febbraio 2021. Inoltre, a fine 2021, sono state pubblicate informazioni riservate, ancora una volta, rivelando le operazioni di vaste reti internazionali per la finanza illecita. Si affidano a paradisi fiscali *offshore* complesse reti di affari legali, che ruotano intorno alla corruzione per facilitare una varietà di attività criminali, tra cui evasione fiscale, frode e riciclaggio di denaro. In merito si veda EUROPOL, *Europol Spotlight. Shadow money. The international networks of illicit finance*, dicembre 2021 e il commento di F. COLAZZO, *Europol Spotlight. Shadow money. The international networks of illicit finance: economia criminale globalizzata, riciclaggio e paradisi offshore*, in *Antiriciclaggio & Compliance*, 23 dicembre 2021. E ancora, R. RAZZANTE (a cura di), *I paradisi fiscali*, Maggioli, 2021.

senta un coacervo molto complesso³⁶, che proprio a causa della continua evoluzione e della costante variabilità non consente di stilare una facile, stabile e attendibile classificazione delle attività mediante le quali si pongono in essere i reati, rendendoli così difficilmente individuabili.

L'Italia, già da molti anni, possiede alcune caratteristiche che favoriscono la sua «internazionalizzazione» nel settore del crimine. A ciò contribuisce sicuramente la posizione geografica, che pone il nostro Paese potenzialmente al centro di tutti i traffici illeciti che circolano all'interno del bacino mediterraneo³⁷.

Inoltre, la situazione è resa più difficile dalla crescente espansione della realtà criminale degli altri Paesi, in particolare quelli che possiedono un tenore di vita basso e che cercano di indirizzare le loro «attività» verso le zone più ricche.

In sostanza, la globalizzazione dei mercati, gli ingenti flussi monetari a livello mondiale e la ricerca da parte della popolazione più povera di un rapido arricchimento sono i fattori che consentono alla criminalità organizzata di raggiungere dimensioni sempre più imponenti e preoccupanti³⁸.

Quindi, oltre a combattere il cosiddetto «braccio armato» della criminalità, nasce e si consolida sempre più l'esigenza di contrastare anche e, per certi versi, soprattutto – come si accennava – il «braccio economico», bloccando, cioè, la trasformazione di ricchezza illecita in risorse pulite e individuando e confiscando i patrimoni criminali³⁹.

³⁶ Sulla configurazione di tale «coacervo» si deve per forza di cose rimandare agli illuminanti saggi, più volte citati, di Gratteri e altri, nonché alla efficace ricostruzione storica di G. TARTAGLIA POLCINI, M. DE NIGRIS, *La criminalità organizzata in Italia*, in R. RAZZANTE (a cura di), *Corruzione, riciclaggio e mafia*, cit., pp. 15 ss. Secondo uno studio della Banca d'Italia, *Gli effetti della 'ndrangheta sull'economia reale: evidenze a livello di impresa*, la 'ndrangheta prende soldi solo per il 23% dalla Calabria, poiché il restante 77% viene da altre regioni e Paesi. Negli anni tra il 2015 e il 2019, la Guardia di Finanza ha scoperto circa 18 miliardi delle mafie, ripulendo denaro sporco attraverso S.r.l. (per il 55%). Le regioni più colpite sono Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Piemonte.

³⁷ Si rimanda su tutti a R. RAZZANTE, *Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto*, Giuffrè, 2014; sempre dello stesso Autore, *Riciclaggio internazionale e normative di contrasto: gli effetti sul sistema imprese*, Alter Ego, 2015.

³⁸ Sul punto si veda anche GAFI, *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*, febbraio 2012; nonché, sempre del GAFI, *Annual Report 2017-2018*, 2018; P. GRASSO, E. BELLAVIA, *Soldi sporchi: come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, Dalai, 2011; R. RAZZANTE, *Corruzione, riciclaggio e mafia*, cit.; L. MIRENDA, S. MOCETTI, L. RIZZICA, *The real effect of 'Ndrangheta firm-level evidence*, in Banca d'Italia, Working Papers, n. 1235, ottobre 2019; per approfondire *Global Organized Crime Index*, 2021.

³⁹ In materia di confisca, un grosso passo in avanti è stato compiuto dal legislatore con l'introduzione, mediante l'art. 72, comma 4, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dell'art. 648-*quater* c.p., che inserisce per l'appunto la confisca tra gli strumenti a complemento delle indagini di riciclaggio. In dottrina si veda R. RAZZANTE, *Corruzione, riciclaggio e mafia*, cit.; G.

Sul piano operativo, occorre innanzitutto rintracciare ed esaminare i singoli flussi finanziari, in modo da riuscire a comprendere la complessità dei canali del riciclaggio. Tale obiettivo, però, non può prescindere da una conoscenza globale e unitaria della realtà nazionale e da un'attività preventiva e repressiva a livello sopranazionale.

In sostanza, occorre innanzitutto rendere unitaria l'analisi e l'informazione e, in secondo luogo, potenziare il sistema dello scambio informativo internazionale, sia a livello di polizia che di magistratura⁴⁰.

FURCINITI, D. FRUSTAGLI, *Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell'Unione europea*, Wolters Kluwer, 2016; V. FRANCHIOTTI, *Strumenti di contrasto alla criminalità organizzata*, Giappichelli, 2017; A. CIMMINO, *Le misure di prevenzione patrimoniale antimafia, fra norme interne e prospettive sovranazionali*, in F. BUFFA (diretto da), *Il diritto in Europa oggi*, Key, 2019; W. BLONDO, E. DANINO, *I proventi illeciti tra prelievo fiscale e confisca*, Pacini, 2020.

⁴⁰ Su questo argomento occorre riferirsi ai protocolli di intesa tra le varie Autorità nazionali ed internazionali, molti dei quali resi pubblici sui siti internet delle stesse. Ma bisogna ascoltare e fare proprie le continue e sacrosante «lamentazioni» dei magistrati antimafia, delle Autorità di settore (segnatamente l'UIF) e delle forze di polizia sulle lacune ancora presenti in taluni Stati, vieppiù europei, nelle legislazioni *de quibus*, e sulla «volontà» di consentire effettive barriere alla infiltrazione di consorterie criminali. Rinvio poi ai costanti e indispensabili aggiornamenti sul sito del GAFL. Per ulteriori approfondimenti G. CAPOLUONGO, F. DISPENZA, R. RAZZANTE, *La cooperazione internazionale di polizia*, Aracne, 2018; Più di recente, la Direttiva 2018/843/UE (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), introdotta il 30 maggio 2018, attualmente in vigore, ha apportato una serie di modifiche al quadro normativo dell'Unione Europea, su alcune materie specifiche, ampliando e completando le previsioni introdotte dalla IV Direttiva 2015/849/UE, recepita, in Italia, con il D. Lgs. n. 231/2007. La finalità principale della Direttiva *de qua* è quella di accrescere ulteriormente la trasparenza generale del contesto economico e finanziario dell'Unione europea. Ciò che la caratterizza è, in primo luogo, l'ampliamento dei soggetti obbligati. Nell'ottica di una maggiore diffusione del controllo, infatti, sono stati individuati quali soggetti obbligati anche gli operatori in valute virtuali. Inoltre, sono state previste regole più dettagliate per l'adeguata verifica, considerati soprattutto i rischi concernenti l'uso di carte prepagate. La Direttiva di cui trattasi ha, altresì, previsto l'istituzione di registri nazionali, accessibili e interconnessi, che possano garantire una maggiore trasparenza nell'individuazione degli effettivi titolari di società e di *trust*. Ha ampliato, ulteriormente, i poteri e le funzioni delle *Financial Intelligence Unit* (FIU) ed ha affidato alla Commissione europea il compito di valutare l'efficacia della cooperazione tra le FIU dell'Unione, proponendo anche l'istituzione di un Meccanismo di coordinamento e supporto. La Commissione europea, conformemente a quanto statuito sia nella IV che nella V Direttiva antiriciclaggio, il 24 luglio 2019 ha approvato e pubblicato quattro Rapporti sul sistema antiriciclaggio. nel primo Rapporto, concernente la Valutazione sovranazionale dei rischi, sono stati riesaminati i rischi già precedentemente individuati per valutarne l'eventuale persistenza e sono stati individuati eventuali nuovi fattori di rischio. Il secondo Rapporto attiene all'analisi delle principali caratteristiche delle FIU, nonché alle loro effettive capacità di cooperazione e di collaborazione, non solo tra di esse, ma anche con i Paesi terzi. Inoltre, l'esame si è esteso alla efficacia del «Meccanismo europeo di supporto e di coordinamento», alle sue funzioni, nonché ai suoi compiti, tenendo anche conto del rapporto intercorrente tra FIU e Meccanismo europeo di controllo nello svolgimento

Risulta ad esempio acclarata, ad oggi, la presenza della 'Ndrangheta in Canada, Messico, Venezuela, Colombia, Argentina, Regno Unito, Paesi Bassi, Malta, Svizzera, Austria, Germania, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Federazione Russa, Giappone, Cina, Israele, Emirati Arabi Uniti, Australia.

4.1. La globalizzazione dei mercati

Con il termine «globalizzazione» si intende soprattutto – per quanto qui interessa – un processo economico che segua, in primo luogo, l'internazionalizzazione dei mercati finanziari, i quali, per eccellenza, rappresentano proficuità e contraddizioni dell'economia mondiale vista in un'ottica unitaria⁴¹.

Invero, se fino a pochi anni fa erano le merci ad essere oggetto di trasferimenti nel mondo, oggi, anche per effetto delle nuove tecnologie, sono i capitali, i servizi e le risorse finanziarie ad essere trasferite più rapidamente.

In tale contesto, la riduzione del ruolo dell'intermediazione bancaria (e con-

dell'attività di monitoraggio. Il terzo Rapporto si è incentrato sull'analisi di importanti casi di riciclaggio, i quali hanno coinvolto gli istituti bancari di alcuni Paesi dell'Unione Europea. Si è proceduto all'esame delle cause dell'inefficacia dei controlli e all'elaborazione di nuove proposte che possano consentire una maggiore armonizzazione delle regole antiriciclaggio; altresì, alla proposta per una migliore collaborazione tra le FIU e i supervisori. Il quarto Rapporto concerne, infine, la connessione dei registri nazionali dei conti bancari. L'obiettivo è quello di individuare soluzioni per l'accesso integrato, in ogni Stato membro, alle informazioni contenute nei registri per l'individuazione di rapporti finanziari nell'intera Unione europea. Da ultimo, in data 20 luglio 2021, è stato presentato da parte della Commissione europea un pacchetto di proposte legislative volto al rafforzamento e perfezionamento del quadro normativo attualmente vigente in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT – *anti-money laundering/countering the financing of terrorism*). Tra le proposte legislative di cui consta il suddetto pacchetto occorre annoverare, anzitutto, il regolamento che istituisce una nuova autorità antiriciclaggio a livello europeo (AMLA- *anti-money laundering authority*) con funzione di coordinamento delle autorità nazionali e volta a garantire un'applicazione corretta e coerente delle norme UE da parte del settore privato. Essa, inoltre, avrà il compito di sostenere le Unità di Informazione Finanziaria (c.d. UIF), in modo da «migliorarne la capacità analitica dei flussi illeciti e fare dell'intelligence finanziaria una fonte di informazioni fondamentale per i servizi di contrasto». Si veda, S. TARIGHINEJAD, *Le proposte legislative della Commissione europea per il consolidamento della normativa AML/ CFT*, in *Antiriciclaggio & Compliance*, 29 luglio 2021. Si rinvia, inoltre, a *Sconfiggere la criminalità finanziaria: la Commissione riesamina le norme contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo*, comunicato stampa della Commissione Europea-Bruxelles, 20 luglio 2021, reperibile sul sito www.ec.europa.eu.

⁴¹R. RAZZANTE, *Riciclaggio internazionale e normativa di contrasto: gli effetti sul sistema imprese*, cit., pp. 29 ss.; GAFI, *Rapporto del FMI di mutua valutazione del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo – Italia*, 2016; FAFT, *Annual Report*, 2020-2021.

nessa deregolamentazione dei movimenti dei capitali) e l'abbattimento delle frontiere, sia interne che esterne, tra i diversi mercati, hanno favorito il processo di globalizzazione dell'economia.

Infatti, nel nuovo sistema finanziario internazionale, è stata ridotta la dipendenza, nella richiesta ed ottenimento del credito, dalle banche e dai tradizionali prestatori di denaro.

Tale contesto ha portato inevitabilmente al diffondersi di nuovi strumenti finanziari, di nuove e sempre più «processate» (a livello informatico) tecniche di pagamento, di regolazione delle transazioni commerciali e finanziarie, di investimento.

Questo processo, definito «finanziarizzazione dell'economia», offre (purtroppo) i medesimi vantaggi sia agli operatori dell'economia legale che di quella cosiddetta «illegale»⁴².

La globalizzazione ha contribuito ad incrementare la dimensione del crimine, favorendo anche per le imprese criminali il ricorso ad «economie di scala», soprattutto mediante lo sfruttamento dei progressi della tecnologia informatica e delle comunicazioni, oltre che del più facile raggiungimento della «clientela» e, perché no, dei «fornitori»⁴³.

L'elemento rilevante che favorisce l'affermarsi del «sistema criminale» è sempre e comunque da ricercare, principalmente, nell'ingente disponibilità di mezzi e di capitali di cui fruiscono queste organizzazioni e dalla vastità del «parco tecniche» di occultamento ed investimento⁴⁴.

⁴² Esistono diversi studi che si prefiggono di quantificare il valore del denaro riciclato, sia a livello globale che di singole nazioni. I vari metodi, però, considerano spesso indicatori diversi: economia sommersa, attività illegali o riciclaggio vero e proprio. È necessario chiarire sin da subito che si tratta di fattispecie differenti. La prima si riferisce a tutte quelle attività che, pur essendo legali, non compaiono nel PIL nazionale, poiché vengono tenute nascoste per evitare di pagare le relative tasse. La seconda definisce invece le attività illegali che generano profitti. Per quanto riguarda l'Italia, un'indicazione quantitativa è fornita dal Rapporto Istat del 2022 che, in relazione all'economia non osservata del 2020, ha stimato un valore di circa 174,6 miliardi di euro, pari al 10,5% del PIL e, di questi, circa poco più di 17 miliardi sono invece connessi ad attività illegali, o riciclatorie.

⁴³ Uno studio approfondito sull'impatto del riciclaggio di denaro a livello economico-finanziario: V. AJAY KUMAR, *Money Laundering: Concept, Significance and its Impact*, in *European Journal of Business and Management*, 4, 2, 2012, pp. 115 ss; M. STILL, *The Impact of Money Laundering on Organised Crime and Terrorism*, GRIN Verlag, 2019.

⁴⁴ Tra le più recenti tecniche di occultamento messe in atto dal crimine organizzato possiamo ricordare le frodi carosello nel commercio di prodotti informatici, l'interposizione di veicoli societari esteri per schermare la titolarità effettiva di *asset*, l'utilizzo illecito delle *On-lus*, dei *trust*, nonché delle *cryptovalute* e molti altri. Per approfondimenti, si veda UIF, *Quaderni dell'antiriciclaggio: analisi e studi. Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*, 2022; DIA, *Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Nazionale Antimafia*, in *II semestre 2019; Quarto rapporto sulle aree settentrionali, per la Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta*